

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4629 del 01/10/2020
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - MODIFICA NON SOSTANZIALE - DITTA ZUCCA FRANCESCO E GIANCARLO SOCIETA' AGRICOLA S.S. ATTIVITÀ: ALLEVAMENTO DI BOVINI DA LATTE E PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (BIOGAS) SVOLTA IN COMUNE DI GAZZOLA (PC), LOC. BELLARIA DI TUNA
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4788 del 01/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno uno OTTOBRE 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - MODIFICA NON SOSTANZIALE – DITTA ZUCCA FRANCESCO E GIANCARLO SOCIETA' AGRICOLA S.S.

ATTIVITÀ: ALLEVAMENTO DI BOVINI DA LATTE E PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (BIOGAS) SVOLTA IN COMUNE DI GAZZOLA (PC), LOC. BELLARIA DI TUNA

#### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

##### Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del dpr n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo dpr, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- il Regolamento regionale 15 dicembre 2017, n. 3 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

**Premesso che**, con Determinazione Arpae n. 33 del 5/01/2018, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Gazzola con atto n. 225 del 20/1/2018, acquisito agli atti Arpae prot. n. 9264 del 8/06/2018, per l'attività di "*allevamento di bovini da latte e produzione di energia da fonti rinnovabili (biogas)*" svolta dalla ditta ZUCCA FRANCESCO E GIANCARLO SOCIETA' AGRICOLA S.S. (C.F. 01158520336) nello stabilimento sito in Gazzola, Loc. Bellaria di Tuna, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico S2 di acque reflue domestiche miscelate con acque meteoriche, avente recapito in corpo idrico superficiale "canale Castagnola-Buca;
- comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;

**Viste:**

- la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata presentata dalla ditta ZUCCA FRANCESCO E GIANCARLO SOCIETA' AGRICOLA S.S. (C.F. 01158520336), trasmessa dal SUAP del Comune di Gazzola e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 105578 del 22/7/2020;
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 108889 del 29/7/2020;

**Rilevato che:**

- la modifica richiesta consiste in:
  - realizzazione di due vasche per il contenimento del digestato chiarificato in sostituzione del lago in terra;
  - aumento della capacità produttiva dell'allevamento derivante dalla piena occupazione degli spazi, resa possibile dalla maggiore capacità di contenimento degli effluenti, che quindi sarà di 1414 capi così suddivisi:
    - Bovine da latte: 734 capi
    - Capi da rimonta: 510 capi
    - Vitelli: 170 capi
  - rivalutazione della capacità di contenimento della platea per il digestato solido separato che, avendo muri laterali, viene computata pari a 1116 mc;
- la dieta del digestore prevede l'inserimento parziale dei liquami prodotti mentre la parte eccedente di liquame viene deviata, senza alcun trattamento, alla vasca di caricamento al separatore; il materiale ivi raccolto viene trattato in un impianto di separazione avente un'efficienza di circa il 15 % sul t.q.;
- la Comunicazione di utilizzo agronomico numero 27050 del 20/07/2020 dichiara la disponibilità di terreno agrario utile per lo spandimento di 353.42 Ha, di cui 262.41 in Zona Vulnerabile ai nitrati, insufficienti ad accogliere i reflui e il digestato che verranno prodotti dalla capacità produttiva massima richiesta;
- la platea di stoccaggio del digestato solido prodotto, dotata di copertura, garantisce la conservazione del materiale per 97 giorni e i bacini di contenimento del digestato chiarificato sono sufficienti a conservare il materiale per 193 giorni;
- le trincee degli insilati sono dotate di sistema di raccolta del percolato e delle acque meteoriche e, in caso di superficie vuota o pulita, possono deviare le acque reflue direttamente in corpo idrico superficiale;
- la ricetta di alimentazione del nuovo impianto di digestione per la produzione di energia elettrica da biogas rimarrà invariata ed è la seguente:
  - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (parte del liquame prodotto per 10.876 t e letame 1588 t): 12.464 t/anno
  - PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA: nessuno
  - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno
  - per un TOTALE di 12.464 t/anno;

**Ritenuto**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesto dalla ditta in oggetto;

**Richiamati** gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpaee nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**Dichiarato** che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

**DISPONE**

per quanto indicato in narrativa

- di modificare, aggiornandola** ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con D.D. n. 33 del 5/01/2018, rilasciata con Provvedimento Unico del SUAP del Comune di Gazzola n. 225 del 20/1/2018 (prot. Arpaee n. 9264 del 8/06/2018), alla ditta ZUCCA FRANCESCO E GIANCARLO SOCIETA' AGRICOLA S.S. (C.F. 01158520336), avente sede legale in Gazzola, Loc. Bellaria di Tuna, per l'attività di "allevamento di bovini da latte e produzione di energia da fonti rinnovabili (biogas)" svolta nello stabilimento sito in comune di Gazzola, Loc. Bellaria di Tuna, sostituendo i punti 4) e 5) con i seguenti:

**4. di impartire, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e del digestato, ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:**

- a) *l'utilizzo agronomico del digestato deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 3/17 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti. Le operazioni di trasporto e di utilizzazione agronomica del digestato dovranno avvenire con modalità tali da limitare la diffusione di sostanze odorogene nonché nel rispetto delle regole di buona pratica agricola;*
- b) *prima di operare l'aumento del numero di animali allevati dovrà essere presentata debita Comunicazione di utilizzo agronomico, nelle modalità previste dal portale Gestione Effluenti, in cui sia attestata la disponibilità di terreni aventi superficie agraria sufficiente ad accogliere la totalità dei reflui prodotti;*
- c) *la ricetta di alimentazione dell'impianto di digestione per la produzione di energia elettrica da biogas è la seguente:*  
  
*SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (parte del liquame prodotto per 10.876 t e letame 1588 t): 12.464 t/anno*  
*PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA: nessuno*  
*SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno*  
*per un TOTALE di 12.464 t/anno;*
- d) *sottoporre i contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 3/17;*
- e) *la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;*
- f) *l'utilizzo dei materiali lavorati nell'impianto dovrà essere effettuato attenendosi scrupolosamente alle misure gestionali indicate dalla Delib. G.R. 1495/2011;*
- g) *con cadenza annuale si dovrà trasmettere all'ARPAE le analisi eseguite sul digestato per i parametri stabiliti per il digestato agrozootecnico definiti nell'Allegato I, punto 7.3, tab.5 del Reg. Regionale n.3/2017 e le determinazioni analitiche che devono essere eseguite prima della distribuzione in campo;*
- h) *deve mantenere in efficienza l'impianto di separazione solido – liquido, in modo da non compromettere la capacità di stoccaggio e di maturazione delle vasche di raccolta dei liquami/digestato. In caso di interruzione del funzionamento dell'impianto, dovrà essere data tempestiva comunicazione all'A.R.P.A.E, al S.A.C. e al Servizio Territoriale. Qualora a seguito del monitoraggio dell'impianto e del sistema di separazione dovesse emergere un'efficienza di separazione differente da quanto stimato, dovrà essere rivalutata l'adeguatezza dei sistemi di contenimento degli effluenti e, se necessario, dovrà essere proposto un progetto di adeguamento.*

**5. di fare salvo che:**

- *i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento (fossa Imhoff e filtro percolatore) o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;*
- *la ditta deve essere in possesso di debita Concessione per l'emungimento di acqua dal pozzo secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per un quantitativo coerente alla potenzialità dell'allevamento sopra indicata;*
- *l'autorizzazione allo scarico, si basa sul fatto che le aree cortilizie, i piazzali e le trincee degli insilati vuote - dai quali verranno prodotte le acque meteoriche di dilavamento che recapitano direttamente nella rete idrica superficiale - dovranno essere mantenuti scrupolosamente puliti; le acque meteoriche di dilavamento di tali aree, trincee e piazzali non dovranno produrre acque reflue soggette ad autorizzazione ai sensi delle Deliberazioni G.R. n° 286/2005 e n° 1860/2006 inerenti alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento;*
- *l'utilizzo di biomasse diverse da quelle autorizzate dovrà essere preventivamente comunicato e autorizzato dall'Autorità Competente;"*

**2. di dare atto che:**

- *resta salvo quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con atto di AUA D.D. n. 33 del 5/01/2018 (poi ricompreso nel provvedimento Unico del SUAP del Comune di Gazzola n. 225 del 20/1/2018) e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;*
- *il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Gazzola per l'aggiornamento del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;*

- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

**Si rende noto che:**

- la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae.

**AVVERSO** al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente  
 Dott.ssa Adalgisa Torselli  
 Documento firmato digitalmente  
 ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**